



L'anno duemilasedici, addì **8 novembre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 00768805 del 3 novembre 2016, nell'Aula Organi Collegiali si è riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Renato Masiani, Pro Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof. Sergio Fucile, prof. ssa Rita Cerutti, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Stefano Catucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Claudia Ciancaglini, prof.ssa Maria Carmela Benvenuto, prof. Paolo Mataloni, prof. Enrico Nicola Maria Cirillo, prof.ssa Caterina De Vito, prof. Giorgio De Toma (entra alle ore 16.05), prof. Claudio Letizia, prof. Marco Biffoni, prof. Enrico Elio Del Prato, prof. Augusto D'Angelo, prof. Mauro Rota, i Rappresentanti del personale: Carlo D'Addio, Tiziana Germani (entra alle ore 16.07), Pietro Maioli, Maria Rita Ferri, Stefano Marotta e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi (entra alle ore 16.17), Alessandro Cofone, Maria Giacinta Bianchi, Francesco Mosca, Tiziano Pergolizzi, Matteo Catananti (entra alle ore 16.52).

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Antonio D'Andrea, prof. Anna Maria Giovenale, prof. Giancarlo Bongiovanni, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof.ssa Raffaella Messinetti, Prof. Massimo Volpe, prof. Sebastiano Filetti, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo Teofilatto, i Prorettori: Antonello Folco Biagini, Teodoro Valente, Gianni Orlandi e Bruno Botta.

Assenti giustificati: Prof. Augusto Desideri.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Seduta del

- 8 NOV. 2016

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Nel DIRETTORE
Dott. Andrea Puzzoletti

MISURE ANTICORRUZIONE - INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI E CARICHE.

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta dell'11.10.2016, con riferimento alla relazione sottoposta dall'Area Affari istituzionali avente identico oggetto e alle proposte in essa contenute, ferma la condivisione della necessità di assicurare a una grande struttura come la Sapienza un assetto organizzativo di elevato rigore etico, il Senato Accademico aveva concordato con la proposta del Rettore, tenuto conto delle osservazioni formulate nel corso del dibattito, di rinviare la pratica ad una prossima seduta per ulteriori approfondimenti da parte degli uffici di concerto con il Preside della Facoltà di Giurisprudenza.

In questa sede il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dall'Area Affari istituzionali, sentito il Preside della facoltà di Giurisprudenza.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, comma 1, lett. g), per inconferibilità s'intende «*la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico*».

Il d.lgs. n. 39/2013 all'art. 3, "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione", prevede al comma 1 che «*a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:*

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;*
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale».*

Per completezza si ricorda che i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sono i seguenti: art. 314. Peculato; art. 316.



Senato
Accademico

Seduta del

- 8 NOV. 2016

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
SOTTO IL DIRETTORE
Bozzi Antonella Putignani

Peculato mediante profitto dell'errore altrui; art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato; art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; art. 317. Concussione; art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione; art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari; art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità; art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; art. 322. Istigazione alla corruzione; art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; art. 323. Abuso di ufficio; art. 324. Interesse privato in atti di ufficio; art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio; art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; art. 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; art. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Ne deriva che, ai sensi del d.lgs. 39/2013, in Sapienza gli incarichi di funzioni dirigenziali e la nomina in cariche riservate ai docenti di cui alla delibera 144 del 7.10.2014 dell'ANAC (Direttori di Dipartimento, Presidi di Facoltà, Direttori di Centro) non possono essere conferiti ex d.lgs. 39/2913 a personale tecnico-amministrativo, nonché a docenti o soggetti esterni che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Perciò, l'inconferibilità ex d.lgs. 39/2913 non può essere estesa nei confronti del personale tecnico-amministrativo, dei docenti e dei soggetti terzi che siano stati condannati, con sentenza non passata in giudicato, per altri reati diversi da quelli dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; né può essere applicata per incarichi non dirigenziali di posizione organizzativa o di figura specialistica, ovvero per cariche riservate ai docenti non contemplate alla delibera 144 del 7.10.2014 dell'ANAC.

La situazione di inconferibilità, se sopravvenuta dopo il conferimento dell'incarico, è causa di sospensione del medesimo senza che spetti alcun trattamento economico; l'inconferibilità e la sospensione cessano di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

Ulteriore ipotesi di inconferibilità attestata nella normativa vigente, è quella discendente dalla possibile irrogazione, a carico del personale tecnico-amministrativo, dei docenti o dei soggetti esterni, della pena accessoria



Senato
Accademico

Seduta del

- 8 NOV. 2016

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Dott. Andrea Putignani

dell'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 28 c.p., che priva il condannato "di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio [...] dei gradi e delle dignità accademiche nonché della possibilità di esserne insignito [...] della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica".

Ferma l'inestensibilità delle situazioni di inconferibilità come sopra segnalata, si rileva che residua nel sistema Sapienza una lacuna regolamentare in quanto allo stato non sono previste, nemmeno a livello di Ateneo, misure che impediscono di conferire incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, né che impediscono che siano conferite cariche di *governance* a docenti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Si segnala, inoltre, che il conferimento delle cariche di *governance* costituisce fattispecie molto sensibile a causa della loro rilevanza nella comunità universitaria e verso l'esterno, e che per questo motivo sarebbe opportuno (non essendo inibito dalla normativa) un'estensione delle cause di inconferibilità, ricoprendendovi anche la condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati gravi diversi da quelli previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Si propone, in merito, di introdurre – quale misura anticorruzione integrativa del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 della Sapienza - un'ipotesi di inconferibilità delle cariche di *governance* riconnessa all'avvenuta condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p..

Per completezza si segnala che si tratta dei seguenti reati:

qualsiasi delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni; delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale; delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso



Senato
Accademico

Seduta del

- 8 NOV. 2016

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani

previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, 3 e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale; delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di talune tipologie di delitti.

Si propone, inoltre – quale misura anticorruzione integrativa del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 della Sapienza - che l'ipotesi di inconfondibilità appena menzionata sia applicata anche nei casi di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni a Sapienza.

Infine si propone – sempre quale misura anticorruzione integrativa del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 della Sapienza - che per le cariche di Ateneo sia sottoscritta, all'atto del conferimento, una dichiarazione ai sensi del Codice di comportamento e del d.lgs. 39/2013, da consegnarsi al responsabile anticorruzione, con la quale il nominando:



Senato
Accademico

Seduta del

- 8 NOV. 2016

- a) dichiari l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, in relazione alla carica che sta per assumere;
- b) si impegni ad astenersi dal prendere e dal partecipare all'adozione di decisioni, o da attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui il nominando o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- c) si impegni ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alla propria carica in situazioni di conflitto, anche potenziale, con Interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
- d) si impegni ad astenersi da ogni comportamento che, per la posizione ricoperta, possa configurare un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti che ricadono nella responsabilità di altri soggetti, forzandone le decisioni al fine di trarne vantaggi personali;
- e) si impegni a rispettare la riservatezza di persone e/o enti, e a non divulgare dati o informazioni riservate delle quali venga a conoscenza in virtù della posizione ricoperta.

Il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare in proposito.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani

GW



Senato
Accademico

Seduta del

- 8 NOV. 2016

DELIBERAZIONE N. 263/16

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA

la Legge n. 190/2012;

VISTO

il D.lgs. 39/2013 e le cause di inconferribilità ivi contemplate;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 della Sapienza;

LETTA

la relazione predisposta dall'Area Affari Istituzionali;

TENUTO CONTO

delle osservazioni formulate nel corso del dibattito, in particolare sull'opportunità che l'impegno a rispettare la riservatezza di persone e/o enti e a non divulgare dati o informazioni sia coniugato con il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza;

Presenti e votanti 33: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Biagioni, Torrisi, Fucile, Cerutti, Zicari, Catucci, Piras, Portoghesi Tuzi, Alfonzetti, Ciancaglini, Benvenuto, Mataloni, Cirillo, De Vito, De Toma, Letizia, Biffoni, Del Prato, D'Angelo, Rota, D'Addio, Germani, Maioli, Ferri, Marotta, Folchi, Cofone, Bianchi, Mosca, Pergolizzi, Catananti

DELIBERA

di integrare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 della Sapienza, prevedendo come ulteriore misure anticorruzione:

- l'inconferribilità delle cariche di governance in caso di avvenuta condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p.;
- l'inconferribilità di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni a Sapienza in caso di avvenuta condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p.;
- per le cariche di Ateneo, la sottoscrizione, all'atto del conferimento, di una dichiarazione ai sensi del Codice di comportamento, da consegnarsi al responsabile anticorruzione, con la quale il soggetto da nominare:
 - a) dichiari l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, in relazione alla carica che sta per assumere;



Senato
Accademico

Seduta del

- 8 NOV. 2016

- b) si impegni ad astenersi dal prendere e dal partecipare all'adozione di decisioni, o da attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui il nominando o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- c) si impegni ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alla propria carica in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
- d) si impegni ad astenersi da ogni comportamento che, per la posizione ricoperta, possa configurare un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti che ricadono nella responsabilità di altri soggetti, forzandone le decisioni al fine di trarne vantaggi personali;
- e) si impegni, fermo e impregiudicato il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, a rispettare la riservatezza di persone e/o enti e a non divulgare dati o informazioni riservate delle quali venga a conoscenza in virtù della posizione ricoperta.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

Eugenio Gaudio